

COSTITUZIONE DEL REGNO DI NORVEGIA

Adottata dal Parlamento Nazionale ad Eidsvold il 17 maggio 1814, e modificata in seguito all'Unione tra i regni di Norvegia e di Svezia dallo "Storthing" straordinario di Norvegia a Cristiania il 4 novembre 1814, con i mutamenti e le aggiunte che vi sono state fatte fino al 25 maggio 1905.

A. – DELLA FORMA DI GOVERNO E DELLA RELIGIONE.

Art. 1. La Norvegia è un regno libero, indipendente, indivisibile ed inviolabile, unito alla Svezia sotto un solo Re. La forma di governo è una monarchia limitata ed ereditaria.

Art. 2. La religione evangelica luterana è la religione ufficiale dello Stato. Gli abitanti che professano questa religione, devono allevare in essa i loro figliuoli. I Gesuiti non sono tollerati.

B. – DEL POTERE ESECUTIVO DEL RE E DELLA FAMIGLIA REALE.

Art. 3. Il potere esecutivo appartiene al Re.

Art. 4. Il Re dovrà professare sempre la religione evangelica luterana, conservarla e proteggerla.

Art. 5. La persona del Re è sacra; egli non può essere censurato né accusato. La responsabilità incombe al suo Consiglio.

Art. 6. L'ordine di successione è diretto ed agnatico, come è definito dalla legge sull'ordine di successione, promulgata dagli Stati del regno di Svezia e sanzionata dal Re, in data 26 settembre 1810, di cui è annessa la traduzione all'attuale Legge fondamentale.

Il fanciullo anche in seno alla madre è ritenuto erede legittimo, ed appena verrà alla luce, dopo la morte del padre, prenderà subito il posto che gli spetta in linea ereditaria.

Alla nascita di un principe chiamato ad ereditare le corone riunite della Norvegia e della Svezia, il suo nome e la data della sua nascita saranno notificate al primo *Storthing*, che verrà a tenerlo a battesimo, e consegnate nei suoi processi verbali.

Art. 7. Se il Re non ha eredi, può proporre il suo successore allo *Sthorthing* di Norvegia nonché agli Stati della Svezia. Appena il Re avrà annunciata la sua proposta, i rappresentanti dei due popoli nomineranno nel loro seno una Commissione che avrà il diritto di decidere l'elezione, ove la proposta del Re non fosse accettata dalla maggioranza dei deputati di ciascuno dei due popoli separatamente.

Il numero dei membri di questa Commissione, il quale è identico per ciascun regno, ed il contegno da tenere al momento dell'elezione saranno definiti da una legge che il Re deve presentare in pari tempo al più prossimo *Sthorthing* ed agli Stati del regno di Svezia. Appena riunita la Commissione, uno dei membri di essa viene escluso a sorte.

Art. 8. L'età di maggioranza del Re è stabilita da una legge fatta di concerto dallo *Sthorthing* di Norvegia e dagli Stati di Svezia e se non possono mettersi d'accordo su questo punto, da una Commissione nominata dai rappresentanti dei due regni, secondo le disposizioni dell'art. 7 sopra citato.

Appena il Re ha raggiunta l'età stabilita dalla legge, lo *Sthorthing* dichiara ufficialmente la sua maggioranza.

Art. 9. Appena assunto al trono, in età maggiore, il Re deve prestare davanti allo *Sthorthing* il seguente giuramento: «Prometto e giuro di governare il regno di Norvegia conforme alla sua Costituzione ed alle sue leggi. Dio e la sua santa parola mi aiutino!».

Se nell'epoca dell'assunzione al trono lo *Sthorthing* non fosse riunito, il giuramento viene depositato per iscritto al Consiglio dei Ministri e rinnovato solennemente dal Re al prossimo *Sthorthing*, sia oralmente, sia per iscritto, dalla persona scelta a tale scopo.

Art. 10. L'incoronazione e la consacrazione del re hanno luogo dopo la sua maggioranza, nella cattedrale di Trondhjem, nell'epoca e con quelle cerimonie che egli stabilisce.

Art. 11. Il Re ogni anno deve risiedere per qualche tempo in Norvegia, a meno che non vi si oppongano gravi ostacoli.

Art. 12. Il Re stesso sceglie un Consiglio di cittadini norvegesi di almeno trent'anni. Questo Consiglio è composto di due Ministri di Stato e di sette altri membri almeno.

Il re divide gli affari tra i membri del Consiglio dei Ministri nel modo che giudica più opportuno. In circostanze straordinarie, il Re od, in sua assenza, il Ministro di Stato, d'accordo coi Ministri, possono chiamare a sedere in Consiglio, oltre ai membri ordinarii, altri cittadini norvegesi, eccettuati i membri dello *Sthorthing*.

Un padre ed un figlio, o due fratelli, non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio dei Ministri.

Art. 13. In caso di assenza, il Re delega, nei modi e nelle forme che egli stesso determina, l'amministrazione interna del regno ad uno dei Ministri di Stato insieme a cinque membri almeno del Consiglio dei Ministri.

Questi governeranno a nome e per parte del Re, e devono osservare severamente sia le disposizioni dell'attuale Costituzione che gli ordini privati che vengono loro dati, in conformità con quest'ultima, dalle istruzioni reali.

Essi devono trasmettere al Re una relazione sugli affari che vengono così decisi.

Tutti gli affari sono decisi a maggioranza di voti. In caso di parità, il Ministro di Stato od in sua assenza il primo membro del Consiglio dei Ministri ha due voti.

Art. 14. (*Abrogato*).

Art. 15. Durante il soggiorno del Re in Isvezia, uno dei Ministri di Stato nonché due membri del Consiglio dei Ministri rimangono sempre presso di lui; questi mutano tutti gli anni.

Essi hanno gli stessi doveri e la stessa responsabilità costituzionale del Governo con sede in Norvegia (come è detto allo art. 13) e soltanto in loro presenza il Re può decidere gli affari norvegesi.

Tutte le petizioni dei cittadini norvegesi al Re devono essere rimesse al Governo norvegese, che dà il suo parere prima che sia presa una decisione. In generale, nessun affare norvegese viene deciso senza che si sia prima sentito il parere del Governo che risiede in Norvegia, a meno che non vi si oppongano ostacoli gravi.

Il Ministro di Stato fa la relazione degli affari ed è responsabile della conformità delle decisioni prese.

Art. 16. Il Re regola tutto ciò che riguarda il servizio divino pubblico e rituale, del pari che tutte le riunioni e tutte le assemblee che hanno per oggetto la religione e sorveglia i ministri del culto, acciocchè osservino le regole che sono loro prescritte.

Art. 17. Il Re può dare e abrogare le disposizioni relative al commercio, alle dogane, all'industria e alla polizia; tuttavia queste disposizioni non possono essere contrarie alla Costituzione, né alle leggi istituite dallo *Sthorthing*; esse hanno forza provvisoria fino al prossimo *Sthorthing*.

Art. 18. Il re ha generalmente il diritto di percepire le imposte e le tasse stabilite dallo *Sthorthing*. Il Tesoro pubblico dello Stato di Norvegia rimane in Norvegia e le entrate sono devolute esclusivamente per i bisogni della Norvegia.

Art. 19. Il Re veglia acciocchè le proprietà e i diritti demaniali dello Stato sieno impiegati ed amministrati nel modo prescritto dallo *Sthorthing* e più utile alla cosa pubblica.

Art. 20. Il Re ha il diritto, in Consiglio dei Ministri, di graziare i condannati, dopo che è stata pronunziata la sentenza. Il condannato può scegliere tra la grazia sovrana o la pena alla quale è stato condannato.

Negli affari discussi davanti al *Rigsret*¹, su domanda dell'*Odelstthing*², si può concedere la grazia soltanto dalla pena capitale.

Art. 21. Il Re, dopo aver sentito il suo Consiglio di Ministri norvegesi, sceglie e nomina tutti i funzionari dello stato civile, ecclesiastico e militare. Questi giurano, o se sono dispensati legalmente dal prestare giuramento, promettono solennemente obbedienza e fedeltà alla Costituzione ed al Re. I principi reali non possono coprire alcuna carica civile.

Art. 22. I Ministri di Stato e gli altri membri del Consiglio dei Ministri come i funzionari di Stato impiegati negli uffici ministeriali, gl'inviati diplomatici ed i Consoli, i funzionari civili ed ecclesiastici di grado superiore, i capi dei reggimenti o di altri corpi militari, i comandanti dei forti ed i comandanti in capo di navi da guerra, possono, senza giudizio preliminare, essere revocati dal Re, dopo che abbia sentito il parere del Consiglio dei Ministri su quest'argomento. Nella prossima sessione, lo *Sthorthing* decide se ha motivo di accordare una pensione ai funzionari così revocati. Intanto essi godono due terzi dello stipendio.

Gli altri funzionari di Stato possono essere sospesi soltanto dal Re, e devono in tal caso essere tradotti subito davanti ai tribunali, ma la loro revoca può pronunciarsi solo in seguito ad una condanna e non possono essere traslocati contro loro volontà.

Art. 23. Il Re può conferire decorazioni a chi gli pare in compenso di meriti distinti, che devono essere pubblicati ufficialmente; ma può conferire soltanto il grado ed il titolo proprio a ciascuna carica. La decorazione non esonera nessuno dagli obblighi e dai doveri comuni a tutti i cittadini e non assicura alcuna preferenza per l'ammissione alle funzioni dello Stato. I funzionari di Stato messi a riposo dal Re conservano il titolo ed il grado delle cariche che hanno coperte.

In avvenire nessuno potrà ottenere privilegi ereditari né personali, né personali-reali.

Art. 24. Il Re sceglie e revoca, come gli pare, il personale della sua Corte e del suo servizio.

Art. 25. Il Re ha il comando supremo di tutte le forze militari del regno, sia di terra che di mare. Il loro effettivo non può essere aumentato o ridotto senza il consenso dello *Sthorthing*. Esse non possono prestare servizio ad alcuna potenza estera, e nessuna forza militare a servizio di una potenza estera (salvo le truppe di soccorso contro un'invasione nemica) può entrare nel regno senza il consenso dello *Sthorthing*.

In tempo di pace, soltanto le truppe norvegesi possono stazionare in Norvegia, e nessuna truppa norvegese può stazionare in Isvezia.

¹ L'Alta Corte norvegese.

² Una delle Sezioni dello *Sthorthing* (vedi gli art. 49, 73 e 76 seguenti).

Tuttavia il Re può avere in Isvezia una guardia norvegese di volontari, e può anche, per un breve spazio di tempo, al massimo sei settimane per anno, riunire per delle manovre, in uno o l'altro dei due regni, le truppe più vicine degli eserciti dei due regni; ma in nessun caso potranno essere introdotti in uno dei due regni, in tempo di pace, più di 3000 uomini di forza militare dell'altro paese, calcolando tutte le armi.

L'esercito e la flotta della Norvegia non possono, senza il consenso dello *Sthorthing*, essere impiegati in una guerra offensiva.

La flotta norvegese ha i suoi cantieri ed, in tempo di pace, le sue stazioni o porti in Norvegia.

Le navi da guerra di uno dei due regni non possono essere montate dai marinai dell'altro, a meno che non s'arruolino come volontari.

L'esercito territoriale (*landvoern*) e le altre truppe norvegesi, che non possono essere computate tra gli eserciti di linea, non devono essere mai impiegate fuori delle frontiere della Norvegia.

Art. 26. Il Re ha il diritto di riunire le truppe, di dichiarare la guerra e di concludere la pace, di contrarre o rompere le alleanze, di mandare o di ricevere gli inviati diplomatici. Quando il Re vuole cominciare la guerra, comunica le sue intenzioni al Governo della Norvegia e ne chiede il parere con relazione minuta delle condizioni del regno riguardo a finanze, mezzi di difesa, ecc. Ciò fatto, il Re riunisce il Ministro di Stato di Norvegia ed i Ministri norvegesi, nonché quelli della Svezia, in Consiglio di Ministri straordinario ed espone le ragioni e le circostanze che devono essere prese in considerazione nel caso di cui si tratta. Contemporaneamente vengono presentate la relazione del Ministro di Norvegia sullo stato di questo regno ed una relazione su quanto riguarda la Svezia. Su questi punti, il Re chiede il parere dei membri del Consiglio, che ciascuno dà separatamente e che viene messo a processo verbale, sotto di che il Re ha il diritto di prendere e di mettere in pratica la decisione che crede più utile per lo Stato.

Art. 27. Tutti i Ministri devono essere presenti al Consiglio dei Ministri, salvo in caso di legittimi impedimenti, e non si può prendere alcuna decisione senza la presenza di oltre metà dei membri.

Negli affari norvegesi decisi in Isvezia (conforme all'art. 15) non può essere presa alcuna decisione senza la presenza del Ministro di Stato di Norvegia e di un Ministro norvegese, oppure di due Ministri norvegesi.

Art. 28. Le proposte relative alle nomine dei funzionari di Stato ed altri affari importanti (ad eccezione degli affari diplomatici e di comando militare propriamente detti) sono presentate in Consiglio dei Ministri dal membro del Consiglio, poiché sono parte dei suoi attributi e sono prolungate da esso conforme alla decisione presa in Consiglio di Ministri.

Art. 29. Se un Ministro, per un legittimo impedimento, non può prender parte alla seduta e fare la relazione degli affari del suo ministero, questa viene fatta da un altro Ministro che il Re, se è presente, od in sua vece, chi presiede il Consiglio dei Ministri nominerà all'uopo, d'accordo con gli altri Ministri.

Se, in seguito a legittimi impedimenti, i membri presenti si trovano ridotti alla metà del numero prescritto, altri funzionari dello Stato vengono nominati allo stesso modo per prender posto al Consiglio, e del caso deve essere dato subito avviso al Re, che decide se devono continuare ad occupare quella carica.

Art. 30. Di tutti gli affari trattati in Consiglio dei Ministri si stende processo verbale. Tutti coloro che siedono al Consiglio dei Ministri devono esprimere con franchezza la loro opinione ed il Re deve ascoltarla. Ma il Re si riserva di decidere secondo la sua opinione.

Se qualche membro del Consiglio dei Ministri crede che la decisione del Re sia contraria alla forma di governo ed alle leggi del regno, o che pregiudichi apertamente lo Stato, ha il dovere di fare contro questa decisione energiche proteste e di mettere il suo parere in processo verbale. Chi non protesta si reputa d'accordo col Re, incorre nella responsabilità di cui è parola in seguito e l'*Odelsting* può tradurlo davanti al *Rigsret*.

Art. 31. Tutti gli ordini emanati dallo stesso Re (ad eccezione degli affari di comando militare) sono controfirmati da uno dei Ministri di Stato.

Art. 32. Le decisioni prese in assenza del Re dal Governo di Norvegia sono promulgate in nome del Re e firmate dal Consiglio dei Ministri.

Art. 33. Tutte le proposte relative agli affari norvegesi, e così anche le conclusioni che ne derivano sono redatte in lingua norvegese.

Art. 34. L'erede presuntivo al trono, se è figlio del Re regnante, ha il titolo di principe reale. Gli altri eredi della Corona sono chiamati principi e le figlie della famiglia reale, principesse.

Art. 35. Appena l'erede al trono ha raggiunto i diciotto anni, ha diritto di prender posto al Consiglio dei Ministri, ma senza voto deliberativo e senza responsabilità.

Art. 36. Nessun principe del sangue può contrarre matrimonio senza il consenso del Re. Se infrange questa regola, perde i suoi diritti alla corona di Norvegia.

Art. 37. Il Re soltanto, o la persona da esso nominata all'uopo, può giudicare i principi e le principesse di Casa reale, in quanto alle loro persone.

Art. 38. Il Ministro di Stato della Norvegia ed i due Ministri norvegesi che accompagnano il Re hanno seggio e voto deliberativo al Consiglio dei Ministri svedesi, quando vi si trattano affari comuni ai due regni.

Negli affari di questa natura è necessario del pari il parere del Governo residente in Norvegia, a meno che essi non esigano una soluzione troppo rapida, per lasciarne il tempo.

Art. 39. Se il Re muore, mentre l'erede al trono è tuttora minorenni, i Consigli dei Ministri norvegesi e svedesi si riuniscono immediatamente per pubblicare in comune la convoca dello *Storthing* in Norvegia e del *Riksdag* in Svezia.

Art. 40. Fino a che i deputati dei due regni sieno riuniti ed abbiano costituita la reggenza durante la minorità del Re, un Consiglio di Ministri, composto di un numero eguale di membri norvegesi e svedesi, provvede all'amministrazione dei due regni, osservando le Costituzioni rispettive di ciascun paese.

Il Ministro di Stato della Norvegia e quello di Svezia, che siedono nel detto Consiglio dei Ministri riunito, tirano a sorte per decidere quale fra essi ha la presidenza.

Art. 41. Le norme determinate dagli articoli 39 e 40 precedenti devono essere osservate del pari ogniqualvolta, secondo la «forma di governo» svedese, spetta al Consiglio dei Ministri di Svezia assumere il Governo in tale qualità.

(Legge costituzionale del 10 novembre 1862 e del 10 gennaio 1863 «relativa alla modificazione dell'art. 41 della Costituzione, cfr. l'Atto di unione»).

Nei casi in cui il Re non può governare, perché in viaggio fuori dei suoi regni, o per motivi di salute, l'amministrazione dei due regni non viene affidata al Governo per *interim* della Norvegia e della Svezia, come, secondo le Costituzioni dei due regni e le disposizioni dell'Atto d'unione, si era fatto sempre, ma bensì al principe ereditario, se ha raggiunta la maggiore età; egli deve prendere le redini del Governo come investito temporaneamente del potere regio, con gli stessi diritti che appartengono al governo per *interim*.

Art. 42. Per tutto ciò che concerne le disposizioni particolari necessarie nei casi previsti dagli articoli 39, 40 e 41, il Re proporrà al prossimo *Storthing* in Norvegia ed al prossimo *Riksdag* in Svezia una legge fondata sul principio dell'assoluta eguaglianza tra i due regni.

Art. 43. La scelta dei tutori che devono governare per il Re minorenni viene fatta seguendo le stesse norme ed allo stesso modo sopra prescritto all'art. 7 per la scelta del successore al trono.

Art. 44. Coloro che nei casi citati negli articoli 40 e 41 hanno la direzione del Governo prestano, i Norvegesi davanti allo *Storthing* di Norvegia, e gli Svedesi davanti agli Stati del regno di Svezia il seguente giuramento: «Prometto e giuro di governare conforme la Costituzione e le leggi. Dio e la sua santa parola mi assistano!».

Se nessuno *Storthing* o *Riksdag* è riunito in tale momento, il giuramento è presentato per iscritto al Consiglio dei Ministri e rinnovato quindi al prossimo *Storthing* o *Riksdag*.

Art. 45. Appena cessi la loro amministrazione ne danno conto al Re ed allo *Storthing*.

Art. 46. Se lo *Storthing* non è subito convocato da chi di diritto, conforme agli articoli 39 e 41, la Corte Suprema deve assolutamente, appena sono trascorse quattro settimane, procedere a questa convocazione.

Art. 47. La direzione dell'educazione del Re minorenni, ove il padre non abbia lasciate in proposito disposizioni scritte, è regolata nel modo prescritto agli articoli 7 e 43.

Deve essere una norma assoluta che il Re minorenni riceva una istruzione sufficiente in lingua norvegese.

Art. 48. Se la discendenza reale si estingue in linea maschile, prima che sia stato scelto l'erede del trono, viene nominata una nuova dinastia nel modo prescritto all'art.7.

Provvisoriamente il potere esecutivo viene esercitato conforme all'art. 43.

C. – DEI DIRITTI CIVILI E DEL POTERE LEGISLATIVO.

Art. 49. La nazione esercita il potere legislativo per mezzo dello *Storthing*, composto di due Sezioni, il *Lagthinge* e l'*Odelstthing*.

Art. 50. Il diritto di voto spetta ai cittadini norvegesi che abbiano venticinque anni compiuti, che sieno domiciliati nel paese da cinque anni e vi risiedano.

Art. 51. Le norme relative al censo elettorale ed all'iscrizione degli elettori sulle liste elettorali sono stabilite per legge.

Art. 52. Il diritto di voto è sospeso:

- a) in seguito ad atti criminali che possano portare la perdita del diritto di voto;
- b) per interdizione giudiziaria;
- c) per fallimento, fino a che i beni del fallito sono posti sotto amministrazione;
- d) per il fatto di ricevere o di aver ricevuto, nel corso dell'ultimo anno prima dell'elezione, soccorsi dall'assistenza pubblica.

Art. 53. Il diritto di voto si perde:

- a) per condanna in seguito ad atti criminali, conforme a quanto è prescritto dalla legge su quest'argomento;
- b) entrando al servizio di una potenza estera senza l'autorizzazione del Governo;
- c) per il fatto di aver ottenuto la cittadinanza in uno Stato estero;
- d) per essere stato condannato per compera di voti, o per aver venduto il proprio voto in più d'una elezione.

Art. 54. Le assemblee elettorali hanno luogo ogni tre anni e devono essere finite prima della fine del mese di settembre.

Art. 55. Le assemblee elettorali saranno amministrare conforme alle norme poste dalla legge. Le contestazioni relative al diritto di voto sono decise dalla presidenza dell'assemblea elettorale, che può anche deferirle allo *Storthing*.

Art. 56. Prima del principio del voto, il presidente della assemblea elettorale dà, ad alta voce, lettura degli art. 50-64 della Costituzione.

Art. 57. Il numero dei deputati allo *Storthing* da eleggersi per le città è fissato a quarantuno. Viene eletto: un deputato comune per Aalesund e Molde; un altro per Arendal e Grimstad; quattro per Bergen; uno per Bodö; uno per Brevik; due per Drammen; uno per Flekkefiord; uno per Fredrikshald; uno per Fredriksstadt; uno per Hammerfest, Vardö e Vadsö insieme; uno per Haugesund; uno per Holmestrand; uno per Kongsberg ed Hønefos insieme; uno per Kragerö; cinque per Cristiani; due per Cristiansand; uno per Cristiansund; uno per Larvik e Sandefiord insieme; uno per Lillehammer, Hamar, Gjøvik e Kongsvinger insieme; uno per Moss e Dröbak insieme; uno per Porsgrund; uno per Sarpsborg; uno per Skien; due per Stavanger; uno per Tromsö; quattro per Tronhjem e Levanger insieme; uno per Tönsberg ed uno per Oesterrisör.

Qualunque altra città non menzionata nel presente articolo, che fosse fondata in seguito, farà parte del distretto elettorale urbano, che sarà fissato dalla legge.

Art. 58. Il numero dei deputati allo *Storthing*, da eleggere per i distretti rurali, è stabilito ad ottantadue. Vengono eletti: cinque deputati per la prefettura di Akershus; cinque per la prefettura di Nordre Bergenhus; sei per la prefettura di Søndre Bergenhus; sei per la prefettura di Bratsberg; quattro per la prefettura di Buskerud; due per la prefettura di Finmarken; sei per la prefettura di Hedemarken; quattro per la prefettura di Jarlsberg e di Larvik; cinque per la prefettura di Cristiania; quattro per la prefettura di Lister e di Mandal; quattro per la prefettura di Nedenes; sei per la prefettura di Nordland; cinque per la prefettura di Romsdal; cinque per la prefettura di Stavanger; cinque per la prefettura di Smaalenene; tre per la prefettura di Tromsö; quattro per la prefettura di Nordre Trondhjem e cinque per la prefettura di Søndre Trondkhjem.

Art. 59. Ogni distretto elettorale che elegge diversi deputati allo *Storthing* è diviso in tanti collegi elettorali quanti sono i deputati che il distretto deve eleggere. La divisione di questi collegi come le norme relative al modo di procedere alle elezioni sono stabilite dalla legge. In queste elezioni, oltre alle disposizioni stabilite all'uopo dalla Costituzione, si devono osservare le seguenti norme:

a) Ogni città (*kjöbstad*) e, nei distretti rurali, ogni cantone (*herred*), ed ogni borgata marittima (*ladested*), che possieda un Consiglio municipale, forma una parrocchia elettorale distinta. Se una città forma due o più collegi elettorali, ogni collegio costituisce una parrocchia elettorale. Del pari una parte di una città, che

costituisca, con un'altra o più città, un collegio elettorale, forma una parrocchia elettorale distinta. Per quanto riguarda i distretti rurali, i collegi elettorali sono formati dalle stesse parrocchie elettorali e da quelle limitrofe. Una modificazione nella divisione di un distretto elettorale, che non sia reclamata in seguito ad un cambiamento nella divisione amministrativa generale del regno, non è applicata al momento della elezione dello *Storthing* dei deputati per il primo periodo parlamentare dopo la decisione della modificazione;

b) Le assemblee elettorali hanno luogo separatamente in ciascuna parrocchia elettorale. Nelle assemblee elettorali i votanti indicano, direttamente, un deputato allo *Storthing*, per il collegio elettorale, ed un supplente. Se al momento dell'elezione di un deputato, nessun candidato ottiene la metà dei voti emessi e riconosciuti validi, si deve procedere ad una nuova elezione, il cui risultato sarà deciso dalla maggioranza dei voti o, in caso di divisione di voti, dalla sorte.

Art. 60. Gli elettori che pur vivendo nel regno non possono presentarsi per causa di malattia, di servizio militare o di altro impedimento legittimo, possono inviare il loro voto per iscritto al presidente delle assemblee elettorali, prima che queste ultime sieno chiuse.

La legge determina fino a qual punto ed in quali forme gli elettori che vivono fuori del regno possono essere ammessi ad inviare per iscritto la loro scheda di voto al presidente delle assemblee elettorali.

Art. 61. Nessuno può essere nominato deputato se non ha almeno 30 anni, se non ha vissuto almeno dieci anni nel regno e non ha diritto di voto nel distretto elettorale, pel quale è stato nominato.

Tuttavia, chiunque sia stato Ministro di Stato o Ministro può anche essere eletto in un distretto elettorale ove non possieda alcun diritto di voto, purché sia in ogni caso eleggibile.

Art. 62. I membri del Consiglio dei Ministri ed i funzionari di Stato addetti ai banchi del Governo o le persone che coprono cariche a Corte ed i pensionati della Corte non possono essere nominati deputati.

Art. 63. Chiunque è eletto deputato, deve accettare l'elezione, a meno che non sia eletto conforme all'art. 61, 2° alinea, od impedito da qualche motivo riconosciuto valido dallo *Storthing*. Chi ha preso parte, come deputato, alle tre sessioni ordinarie dello *Storthing* dopo la stessa elezione, non è tenuto ad accettare il mandato alle seguenti elezioni parlamentari.

Chiunque è eletto deputato, senza essere tenuto ad accettare il suo mandato, nell'intervallo di tempo e nelle forme prescritte dalla legge, deve dichiarare se accetta o non accetta la nomina.

Così viene anche stabilito per legge, nell'intervallo di quanto tempo ed in qual modo una persona, eletta in uno o più collegi elettorali nello stesso distretto elettorale, dovrà dichiarare quale nomina accoglie.

Art. 64. I rappresentanti sono muniti di poteri, la cui regolarità viene verificata dallo *Storthing*.

Art. 65. Ogni deputato ha diritto ad un'indennità sul Tesoro per le sue spese di viaggio di andata e ritorno allo *Storthing* e per le spese inerenti al suo soggiorno allo *Storthing*.

Art. 66. Durante il viaggio di andata e ritorno e durante la loro permanenza allo *Storthing* i deputati non possono essere arrestati, né tradotti in giudizio salvo in caso di flagrante reato; ed anche fuori dalle sessioni dello *Storthing* essere tradotti in giudizio per le opinioni che avessero espresse.

Tutti i deputati devono conformarsi al regolamento dello *Storthing*.

Art. 67. I deputati eletti nel modo sopra citato formano lo *Storthing* del regno di Norvegia.

Art. 68. Lo *Storthing* si riunisce, di regola, il primo giorno non festivo dopo il 10 ottobre, ogni anno, nella capitale del regno, a meno che il Re, in vista di circostanze eccezionali, come l'invasione nemica od in caso di epidemia, non nomini all'uopo un'altra città del regno. Siffatta decisione deve essere pubblicata a tempo opportuno.

Art. 69. In circostanze eccezionali, il Re ha il diritto di convocare lo *Storthing* anche fuori dell'epoca convenuta. In tal caso pubblica un proclama che deve esser letto in tutte le chiese diocesane almeno quattordici giorni prima che i membri dello *Storthing* debbano riunirsi nel luogo convenuto.

Art. 70. Lo *Storthing* straordinario può essere prorogato dal Re, ove esso lo creda opportuno.

Art. 71. I membri dello *Storthing* rimangono in carica per tre anni consecutivi tanto nelle sessioni ordinarie che nelle straordinarie tenute in detto periodo.

Art. 72. Se lo *Storthing* è in sessione straordinaria, quando deve aprirsi una sessione ordinaria, si deve chiudere quella per cominciare questa.

Art. 73. Lo *Storthing* nomina un quarto dei suoi membri che costituiranno il *Lagthing*; gli altri tre quarti formano l'*Odelsting*. L'elezione ha luogo nella prima sessione ordinaria dello *Storthing*, la quale si riunisce dopo una nuova elezione, ed il *Lagthing* rimane composto allo stesso modo durante tutte le sessioni che si terranno dopo la stessa elezione, a meno che non vi sia motivo di provvedere con un'elezione speciale a sostituire un posto che si facesse vacante.

Ogni assemblea (*Shing*) tiene seduta separatamente e nomina un presidente ed un segretario. Nessuna assemblea può tenere seduta, se non sono presenti due terzi almeno dei membri che la compongono.

Art. 74. Appena lo *Storthing* è costituito, il Re o chi è delegato a tale ufficio, apre la sessione con un discorso, nel quale informa lo *Storthing* dello stato del regno e delle circostanze sulle quali desidera di attirare in modo speciale la sua attenzione. Nessuna deliberazione deve aver luogo alla presenza del Re.

Quando la sessione è aperta, i Ministri di Stato cogli altri Ministri hanno diritto di assistere alle sedute dello *Storthing* e a quelle delle due Sezioni, di prender parte alle discussioni, quando sono pubbliche, come i deputati, ma senza voto deliberativo. Alle sedute pubbliche hanno tale diritto, solo se vi sono autorizzati dalla rispettiva assemblea.

Art. 75. Spetta allo *Storthing*:

a) Fare ed abrogare le leggi; stabilire le imposte, le tasse, i dazii doganali ed altri aggravii pubblici, i quali non restano tuttavia in vigore oltre il 1° aprile dell'anno dopo la riunione di un nuovo *Storthing* ordinario, a meno che quest'ultimo non le rinnovi esplicitamente;

b) Di contrattare i prestiti;

c) Di sorvegliare le finanze del regno;

d) Di votare i crediti necessari alle spese dello Stato;

e) Di determinare ogni anno la somma attribuita al Re per la sua Casa, e di regolare l'appannaggio della famiglia reale, il quale deve consistere solo in beni stabili;

f) Di farsi presentare i processi verbali del Governo residente in Norvegia e tutte le relazioni ed i documenti pubblici (salvo gli affari di comando militare propriamente detti) nonché le copie e gli estratti verificati dei processi verbali tenuti davanti al Re dal Ministro di Stato norvegese risiedente in Isvezia, od i documenti ufficiali che vi saranno stati prodotti;

g) Di farsi comunicare le alleanze ed i trattati che il Re avrà concluso in nome dello Stato con le potenze estere, ad eccezione di articoli segreti, che non potranno tuttavia essere in contraddizione agli articoli pubblici;

h) Di citare alla sua presenza chiunque riguardi gli affari dello Stato, salvo il Re e la famiglia reale; eccezione che non si estende tuttavia ai reali principi ove essi coprano qualche carica dello Stato;

i) Di rivedere le liste provvisorie degli stipendi e delle pensioni, e di apportarvi le modifiche credute necessarie;

k) Di nominare cinque revisori che debbano tutti gli anni esaminare i conti dello Stato e pubblicarne gli estratti; detti conti saranno comunicati loro entro i sei mesi che seguiranno lo spirare dell'anno al quale sono uniti i crediti votati dallo *Storthing*;

l) Di naturalizzare gli stranieri.

Art. 76. Qualunque legge viene proposta prima all'*Odelsting*, sia dai suoi membri, sia, a nome del Governo, da un Ministro.

Se il progetto è accettato, viene trasmesso al *Lagthing*, che l'approva o lo respinge. In questo caso vi aggiunge le sue osservazioni, le quali sono esaminate dall'*Odelsting*, che abbandona il progetto o lo rinvia al *Lagthing* con o senza modificazioni.

Quando un progetto è stato sottoposto due volte dall'*Odelsting* al *Lagthing* e ritornato per la seconda volta con rifiuto ad essere votato, lo *Storthing* si riunisce in assemblea plenaria e decide il progetto alla maggioranza dei due terzi dei voti. Fra una deliberazione e l'altra, devono passare almeno tre giorni.

Art. 77. Quando una deliberazione proposta dall'*Odelsting* è stata approvata dal *Lagthing* o dallo *Storthing* riunito, viene prestata al Re od, in sua assenza, al Governo norvegese con domanda di ottenerne la sanzione reale.

Art. 78. Se il Re approva la deliberazione, vi appone la sua firma e le dà vigore di legge. Se rifiuta di approvarla, la rinvia all'*Odelsting*, dichiarando che per il momento non giudica opportuno di sanzionarla. Tale proposta non può più, in tal caso, essere presentata al Re nel corso della sessione.

Art. 79. Quando una proposta è stata adottata senza modificazioni da tre *Storthing*, riuniti dopo tre elezioni consecutive, in tre sessioni ordinarie, separate rispettivamente tra loro da due sessioni ordinarie almeno, senza che nessuna deliberazione diversa sia stata presa dallo *Storthing* tra il primo e l'ultimo voto, e questa proposta sia portata al Re, con domanda che sia accordata la sanzione reale ad una deliberazione che lo *Storthing*, dopo matura riflessione, persiste a credere utile, questa risoluzione ha forza di legge, quando anche la sanzione reale non fosse concessa prima della fine della sessione.

Art. 80. Lo *Storthing* rimane unito quanto esso crede utile, non però oltre due mesi, senza l'autorizzazione del Re. Quando è prorogato dal Re, dopo aver finito i suoi lavori o dopo essere stato riunito per tutto il tempo prescritto, il Re fa nota in pari tempo la sua decisione riguardo alle risoluzioni sulle quali non si è ancora pronunciato, dichiarando se le approva o le respinge.

Tutte le deliberazioni che il Re non approva esplicitamente saranno considerate come respinte.

Art. 81. Tutte le leggi sono pubblicate in lingua norvegese, e, salvo quelle che formano l'oggetto dell'articolo 79, a nome del Re, sotto il sigillo del Re di Norvegia, ed in questi termini: «Noi N. N. facciamo noto: che ci è stata presentata una deliberazione dello *Storthing* in tal data, così concepita: (segue la deliberazione); l'abbiamo quindi approvata e sanzionata e l'approviamo e sanzioniamo con la presente, come legge, di Nostro pugno e sotto il sigillo del regno».

Art. 82. La sanzione del Re non si richiede dalle deliberazioni dello *Storthing* con le quali:

- a) Si dichiara riunito come *Storthing* secondo i termini della Costituzione;
- b) Fa il suo regolamento interno;
- c) Conferma od annulla i poteri dei membri presenti;
- d) Approva o cancella le decisioni sulle contestazioni elettorali;
- e) Naturalizza gli stranieri;
- f) Dispone sulla deliberazione con la quale l'*Odelsting* accusa Ministri od altre persone.

Art. 83. Lo *Storthing* può domandare il parere della Corte Suprema su questioni di diritto.

Art. 84. Le sedute dello *Storthing* sono pubbliche; le sue discussioni sono stampate e pubblicate, salvo nei casi ove si decidesse il contrario con maggioranza di voti.

Art. 85. Chiunque disobbedisce ad un ordine che miri a tutelare la libertà e la sicurezza dello *Storthing*, si rende colpevole di tradimento verso la patria.

D. – DEL POTERE GIUDIZIARIO.

Art. 86. I membri del *Lagthing*, aggiunti alla Corte Suprema, costituiscono il *Rigsret* (l'Alta Corte di giustizia) che giudica in prima ed in ultima analisi tutte le cause intentate dall'*Odelsting*, sia contro i membri del Consiglio dei Ministri o della Corte Suprema, per colpe commesse nelle loro funzioni, sia contro i membri dello *Storthing*, per colpe da essi commesse in tale qualità.

La presidenza del *Rigsret* spetta al presidente del *Lagthing*.

Art. 87. L'accusato può, senza indicarne i motivi, escludere anche un terzo dei membri del *Rigsret*, di modo però che questa Corte sia sempre composta di almeno quindici persone.

Art. 88. La Corte Suprema giudica in ultima istanza. Essa deve essere composta almeno di un presidente e sei aggiunti.

Questo articolo tuttavia non impedisce a che sia provveduto definitivamente su affari criminali conforme alla legge, senza il concorso della Corte Suprema.

Art. 89. In tempo di pace, la Corte Suprema, con l'aggiunta di due ufficiali superiori nominati dal Re, costituisce la seconda ed ultima istanza per tutti gli affari militari che comportino perdita della vita o dell'onore o prigionia di oltre tre mesi.

Art. 90. Le decisioni della Corte Suprema in nessun caso sono passibili di ricorso o soggette a revisione.

Art. 91. Nessuno può essere nominato membro della Corte suprema prima di aver raggiunta l'età di trent'anni.

E. – DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 92. Per essere nominati funzionari dello Stato è d'uopo essere cittadini norvegesi, parlare la lingua del paese ed inoltre:

- a) Essere nati nel regno da genitori sudditi dello Stato;
- b) Od essere nati in paese straniero da genitori norvegesi, i quali non erano all'epoca sudditi di un altro Stato;
- c) O che risiederanno in avvenire per dieci anni nel regno;
- d) O saranno naturalizzati dallo *Storthing*.

Tuttavia, altre persone possono essere nominate alle funzioni di professore all'Università e nelle scuole superiori, di medico e di console all'estero.

Nessuno può essere nominato a funzioni superiori se non ha raggiunta l'età di trent'anni, od alle funzioni di magistrato, od a quelle di giudice o di «foged» prima dell'età di venticinque anni.

Nessuno può essere membro del Consiglio dei Ministri se non professa la religione ufficiale dello Stato. Per ciò che riguarda le altre funzioni dello Stato, le prescrizioni necessarie saranno date dalla legge.

La legge determina fino a che limite le donne, che rispondono alle condizioni stipulate per gli uomini nella Costituzione, possono essere nominate alle funzioni dello Stato.

Art. 93. La Norvegia risponde solo del suo debito nazionale.

Art. 94. Il primo od, in caso d'impossibilità, il secondo *Storthing* ordinario farà emanare un nuovo codice civile e criminale. Intanto rimarranno in vigore le attuali leggi dello Stato, fino a che non saranno in contraddizione con l'attuale Costituzione o le ordinanze provvisorie che potranno essere promulgate nell'intervallo.

Così le imposte permanenti, attualmente esistenti, saranno conservate fino al prossimo *Storthing*.

Art. 95. Dopo che il nuovo codice sarà entrato in vigore, non potrà essere accordata nessuna dispensa, salvacondotto, moratoria o restituzione.

Art. 96. Tutti devono essere giudicati secondo la legge e puniti secondo la condanna. La tortura non è applicata mai.

Art. 97. Nessuna legge ha effetto retroattivo.

Art. 98. Nessuna tassa a vantaggio dello Stato può essere aggiunta ai diritti che si pagano al personale dei tribunali.

Art. 99. Nessuno può essere trattenuto in prigione, salvo nei casi legalmente determinati e nel modo prescritto dalla legge. Colui che provoca un arresto ingiustificato od una detenzione illegale è responsabile verso l'arrestato. Il Governo può usare la forza militare contro i sudditi dello Stato solo nelle forme determinate dalle leggi, a meno che qualche assembramento non minacci la pace pubblica, e se non si disperde immediatamente dopo che gli articoli della legge marziale, sulle insurrezioni, siano stati letti forte per ben tre volte dall'Autorità civile.

Art. 100. La stampa è libera. Nessuno può essere punito per qualsiasi scritto pubblicato o stampato, qualunque ne sia il contenuto, a meno che non abbia coscientemente e apertamente fatto di disobbedienza alle leggi, di disprezzo per la religione, i buoni costumi od i poteri costituzionali, di resistenza alle loro ingiunzioni, o che non vi abbia provocato altri o non abbia allegato contro altri false imputazioni od atti diffamatorii. Tutti possono esprimersi liberamente sul governo dello Stato e su qualsiasi altro argomento.

Art. 101. In avvenire, a nessuno sarà accordato privilegio nuovo e perpetuo che costituisca una restrizione alla libertà dell'industria.

Art. 102. La perquisizione a domicilio può aver luogo solo in materia criminale.

Art. 103. Nessun asilo è accordato a chi ha fatto fallimento.

Art. 104. I beni mobili od immobili non possono essere mai confiscati.

Art. 105. Quando gl'interessi dello Stato esigano che una persona ceda la sua proprietà mobile od immobile per uso pubblico, il proprietario ne riceve piena indennità sul Tesoro.

Art. 106. Il prezzo di vendita e le rendite dei beni annessi ai benefici ecclesiastici possono essere usati soltanto nell'interesse del clero e per lo sviluppo dell'istruzione. Le proprietà degli istituti di beneficenza sono usate solo a vantaggio di detti istituti.

Art. 107. I diritti di «odel» e di «assoede» (diritti di anzianità) non saranno aboliti. Le condizioni speciali nelle quali continueranno a sussistere per il maggior bene dello Stato e vantaggio delle popolazioni delle campagne saranno determinate dal prossimo o dal secondo *Storthing*.

Art. 108. In avvenire non sarà istituita nessuna contea, nessuna baronia, nessun maggiorasco o fidecommesso.

Art. 109. Ogni cittadino dello Stato deve, per un dato tempo, concorrere alla difesa della patria, senza distinzione di nascita o di ricchezza.

L'applicazione di questo principio e le restrizioni che deve subire, come pure la questione di sapere se è utile al regno che l'obbligo al servizio militare cessi col venticinquesimo anno, saranno lasciate alla decisione del primo *Storthing* ordinario, dopo che una Commissione avrà fornito tutti gli schiarimenti.

Art. 110. La Norvegia conserva la propria Banca speciale, la propria moneta ed il proprio sistema monetario, e queste istituzioni saranno organizzate dalla legge.

Art. 111. La Norvegia ha il diritto di avere la propria bandiera. Il vessillo di guerra è il vessillo dell'Unione.

Art. 112. Ove l'esperienza dimostri che qualche parte dell'attuale Costituzione del regno di Norvegia debba essere modificata, la proposta viene fatta allo *Storthing* nella prima sessione ordinaria dopo una nuova elezione, stampata e pubblicata. Ma soltanto uno *Storthing* ordinario, dopo una nuova elezione, può decidere se la modifica proposta debba o no aver luogo. Tuttavia nessuna modificazione deve mai contraddire i principii della presente Costituzione, ma limitarsi soltanto a mutamenti in certe disposizioni che non ne alterino lo spirito. Ciascun emendamento deve essere votato dallo *Storthing* a maggioranza di due terzi dei voti.

FONTE:

Attilio Brunialti, *Costituzioni esotiche*, in «Biblioteca di scienze politiche e amministrative», Ser. 2., Scelta collezione delle opere moderne italiane e straniere di diritto amministrativo e costituzionale, diretta da Attilio Brunialti, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, Milano-Napoli-Palermo-Roma, vol. 10 (1912).